

T.A.R. Puglia Bari Sez. II, 01-03-2007, n. 583

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

Sede di Bari - Sezione Seconda

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 196/2007, proposto da R.L., rappresentata e difesa da Arzano Avv. Antonio e Ingravalle Avv. Massimo F., elettivamente domiciliata in Bari, Piazza Garibaldi n.63;

C O N T R O

- la Questura di Bari, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
- il Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege;

per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione, della nota Cat. II<sup>^</sup>/2006-F.V.O. del 02.12.2006, notificata in data 04.01.2007, con cui il Questore della Provincia di Bari ordina "che R.L., sia diffidata dal tornare per anni due nel Comune di Terlizzi (Ba) e frazioni dalla data di notifica...., salvo specifica e preventiva autorizzazione di quest'Ufficio, con l'avvertenza che, nel caso di trasgressione, sarà deferita alla competente Autorità Giudiziaria", nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, compresa, ove occorra, la nota prot. n. 19/15 del 08.08.2006 (non conosciuta) "con la quale il Comando Tenenza dell'Arma dei Carabinieri di Terlizzi (Ba) ha avanzato proposta di emissione dell'Ordine di Rimpatrio" nei confronti della ricorrente;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Bari;

Uditi, l'Avv. Antonio Arzano, l'Avv. Massimo F. Ingravalle e l'Avv. Stato Francescomassimo Manzari;

Considerato che alla camera di consiglio fissata per la trattazione della istanza cautelare, il Collegio si è riservato di decidere la causa con sentenza in forma abbreviata, dandone comunicazione alle parti;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Considerato che la Questura di Bari con provvedimento notificato il 4 gennaio 2007, diffidava R.L. "dal tornare per anni due nel Comune di Terlizzi e frazioni..salvo specifica e preventiva autorizzazione...";

che la diffida trova causa nel rapporto del Comando della Tenenza dell'Arma dei Carabinieri di Terlizzi che sorprende in data 8.8.06, la R. in agro di Terlizzi, sulla complanare S.P. 231 mentre esercitava l'attività di meretricio;

che la necessità della misura sarebbe dovuta alla circostanza che la R., malgrado avvisata oralmente nel 1993, avrebbe continuato l'attività di meretricio stazionando tra l'altro, in posti pericolosi per l'alta densità di circolazione e non evitando la sua esposizione alla possibilità di non essere vista da tagazzi di minore età, offendendo l'integrità morale degli stessi;

Che R.L. ha impugnato il suddetto provvedimento, deducendo violazione degli artt.1 e 2, n.1423/1956 ed eccesso di potere per erronea presupposizione di fatto, sostenendo che l'attività di meretricio non sarebbe di per sé delittuosa e che sarebbe esercitata senza offesa al comune senso del pudore o all'integrità morale di minori perché esercitata privatamente in una roulotte sita su terreno di sua proprietà;

Ritenuto in via di principio, che la prostituzione non può essere qualificata di per sé attività pericolosa per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità se non venga esercitata con particolari modalità (adescamento, ostentazione scandalosa, molestia ai passanti ed altri comportamenti simili), e il bene giuridico protetto dalla l. 20 febbraio 1958, n.75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui) è la libertà di determinazione della donna nel compimento di atti sessuali, garantita attraverso il perseguimento dei terzi che da tale attività intendono trarre vantaggio economico (Cass. Pen., III, 8 giugno 2004, n.35776);

Considerato che il foglio di via impugnato ha quale presupposto di fatto l'attività di meretricio che non essendo di per sé rilevante è inidonea a giustificare la misura di prevenzione;

Considerato che lo "stazionamento in posti pericolosi per l'alta densità di circolazione" è circostanza meramente presunta non correlabile sul piano causale a concreti e individuati comportamenti della interessata e, peraltro decisamente smentita dalla medesima che afferma di prestare l'attività nella propria roulotte senza alcuna forma di adescamento;

che l'offesa alla moralità ("non evitando la sua esposizione alla possibilità di non essere vista da tagazzi di minore età, offendendo l'integrità morale degli stessi" integrerebbe un reato di pericolo meramente presunto, non necessariamente correlato con l'attività de qua;

Ritenuto, in conclusione che l'attività contestata alla ricorrente, in difetto di ulteriori elementi di prova, non può essere assunta quale indice rivelatore di sicura pericolosità sociale della ricorrente;

Ritenuto per tali ragioni di accogliere il ricorso con compensazione di spese e competenze di giudizio;  
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di BariSeconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Compensa spese e competenze di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2007, con l'intervento dei Magistrati

Pietro Morea - Presidente

Doris Durante - Componente, Rel.

Giuseppina Adamo - Componente